

LA NORMA INTERPRETATA
IL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

Art. 14 del d.P.R. 115/2002

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo.....è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, *per ciascun atto impugnato anche in appello*, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Art. 12 D.lgs. n. 546/1992

comma 2. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; *in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.*